

# TI\_GERICHTE 11.2023.82 vom 25. Mai 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-05-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2023.82\\_d20200525](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2023.82_d20200525)

FR: TI\_GERICHTE 11.2023.82 du 25 mai 2020

IT: TI\_GERICHTE 11.2023.82 del 25 maggio 2020

## Regeste

Art. 130 e 132 CPC: validità e sanatoria in caso di invio di un rimedio giuridico per fax art. 239 cpv. 2 CPC: destino di un rimedio giuridico prematuro in caso di decisione non motivata

## Erwägungen

### E. 000

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto simile requisito non si pone, litigiosa essendo anche la regolamentazione del diritto di visita, controversia appellabile senza riguardo a questioni di valore. Quanto alla sentenza di divorzio, il Pretore l'ha registrata a verbale senza motivarla, ma ha richiamato alle parti la facoltà di chiederne la motivazione entro 10 giorni (art. 239 cpv. 2 CPC). Si pone, in entrambi i casi, la questione di sapere se AP 1 abbia rispettato quel termine.

### E. 2

Dagli atti risulta che l'invio raccomandato contenente le due decisioni del 26 maggio 2023 è stato notificato al convenuto, a \_\_\_\_\_, il 13 giugno successivo (tracciamento dell'invio per l'estero \_\_\_\_\_, agli atti). Iniziato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così venerdì 23 giugno 2023. Nel caso in esame il memoriale introdotto da AP 1 è datato 14 giugno 2023, ma è stato trasmesso al Tribunale d'appello per fax il 20 giugno successivo alle ore 9.09 e sarebbe pertanto, di per sé, tempestivo. Se non che, a norma dell'art. 130 cpv. 1 CPC gli atti di causa trasmessi al giudice in forma cartacea o elettronica devono essere firmati (art. 130 cpv. 1 seconda frase CPC). Un atto spedito per fax, sprovvisto quindi di firma autografa, non è in linea di principio ammissibile (DTF 121 II 252; 142 IV 301 consid. 1.1). Sta di fatto che nel caso in cui un atto processuale non sia munito di una firma valida il giudice deve fissare alla parte un termine ragionevole per sanare il difetto (art. 132 cpv. 1 CPC; DTF 142 V 158 consid. 4.3; 142 I 14 consid. 2.4.6). Ciò si giustifica, in particolare, se la parte ha inavvertitamente o involontariamente presentato un atto viziato nel senso dell'art. 132 cpv. 1 CPC, mentre non vi è alcun obbligo di fissare un termine per rimediare se il vizio è dovuto a un comportamento deliberatamente inammissibile (sentenza del Tribunale federale 4A\_376/2022 del 5 dicembre 2022 consid. 3.2.2 con richiami, in: SZZP/RSPC 2023 pag. 289). È vero che, trattandosi specificatamente di un invio per fax, chi adotta tale modalità di trasmissione omette la firma autografa consapevolmente, sicché l'assegnazione di un termine per rimediare è di regola esclusa (DTF 142 V 160 consid. 4.6). Anche in questo caso, ad ogni modo, l'assegnazione di un termine entra ugualmente in linea di conto nell'eventualità di rimedi giuridici presentati da parti sprovviste di cognizioni giuridiche o qualora una correzione del vizio possa essere eseguita entro il termine di ricorso, facoltà di cui la parte dev'essere resa attenta (Weber in: Oberhammer/Domej/Haas [curatori], Schweizerische ZPO, 3<sup>a</sup> edizione, n. 4 ad art.

130■132 con rinvio a DTF 142 V 152 consid. 4.6 e 4.7). Nel caso in rassegna si versa in entrambe le situazioni. AP 1 è privo di formazione giuridica e al momento in cui ha inviato il memoriale per fax, il 20 giugno 2023, il termine di ricorso non era ancora scaduto. Se non che, l'interessato è stato reso attento della mancanza solo il 26 giugno 2023 e ha fatto seguire l'originale del suo ricorso il 27 giugno successivo. Agendo conformemente alle istruzioni ricevute, in circostanze siffatte la buona fede dell'interessato va tutelata. Il memoriale da lui introdotto, che va trattato alla stregua di un appello, va ritenuto tempestivo ed è ricevibile. Occorre pertanto esaminarlo. I. Sull'appello contro il decreto cautelare

### **E. 3**

Nel decreto cautelare impugnato il Pretore ha ritenuto opportuno, a tutela degli interessi del minore, disciplinare senza indugio il diritto di visita paterno. A tal fine egli ha rilevato così che la salute del figlio giustifica gli incontri al domicilio della madre e non a \_\_\_\_\_, uno spostamento di A\_\_\_\_\_ non essendo oggettivamente sostenibile. Né si può esigere che la madre compia trasferte in Italia, giacché spetta per principio al beneficiario del diritto di visita “recuperare il figlio per il relativo esercizio”. Quanto ai pernottamenti, il primo giudice ha escluso che l'istante sia tenuta a ospitare il convenuto a domicilio, di modo che “nuovamente spetta all'interessato, beneficiario dei diritti di visita, individuare un luogo idoneo per il pernottamento”. Decisa poi un'estensione delle visite durante le vacanze e le festività, il Pretore ha posto a carico del padre, genitore beneficiario, i costi dei pasti durante tale periodo. Infine il primo giudice ha vietato al convenuto di portare A\_\_\_\_\_ all'estero senza il consenso della madre e ha regolato le telefonate tra padre e figlio, fissandole in “una giornaliera dopo le 19.30 ed entro le ore 20.30”.

### **E. 4**

L'appellante rimprovera anzitutto al Pretore di svilire il suo rapporto personale con il figlio a “qualcosa di puramente effimero”, la disciplina da lui disposta non favorendo un sano equilibrio psicofisico del ragazzo, tanto meno in concreto, alla luce dello stato di salute di A\_\_\_\_\_. L'interessato contesta inoltre la soppressione del pernottamento al domicilio dell'istante, come pure il rifiuto di poter esercitare il suo diritto di visita a \_\_\_\_\_ e l'orario stabilito per la fine delle visite settimanali, che gli renderebbe impossibile “un interscambio affettivo con il figlio” e gli causerebbe importanti spese di viaggio, di alloggio e di vitto. Egli critica altresì la sostanziale riduzione degli incontri durante le festività e le vacanze, passati da una settimana a Natale e a Pasqua a due giorni durante le vacanze scolastiche di Natale, carnevale, Pasqua e Ognissanti, censurando i soli cinque giorni concessigli durante le vacanze estive. Fa valere infine che la limitazione delle videochiamate non è nell'interesse del figlio, “che mi cerca sempre e al quale manco tantissimo”.

### **E. 5**

Riguardo alla regolamentazione cautelare, le critiche dell'appellante sono nuove. Assente ingiustificato all'udienza del 26 maggio 2023 nonostante l'esplicito avvertimento del Pretore, il convenuto ha rinunciato in tal modo a esporre e motivare le proprie obiezioni alla richiesta cautelare formulata dalla moglie e non può addurre per la prima volta i suoi argomenti in appello. Non si disconosce che in materia di filiazione vige la massima ufficiale, nel senso che il giudice non è vincolato alle allegazioni o alle prove offerte né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa. Resta il fatto che, disinteressatosi del processo di primo grado, il convenuto non può rimediare alla mancanza

impugnando la decisione del Pretore. Irrricevibile, su questo punto, l'appello sfugge di conseguenza a qualsiasi disamina. II. Sull'appello contro la sentenza di divorzio

#### **E. 6**

Il giudice può comunicare alle parti la sua decisione in tre modi: – può consegnare in udienza il solo dispositivo scritto accompagnato da una breve motivazione orale (art. 239 cpv. 1 lett. a CPC), – può notificare il solo dispositivo scritto (art. 239 cpv. 1 lett. b CPC), – può notificare sin dall'inizio alle parti la sua decisione motivata per scritto (“se del caso”: art. 238 lett. g CPC). Ciò vale per tutti i tipi di procedura. Nei primi due casi il giudice fa seguire la motivazione scritta se una parte la chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione; l'omessa richiesta di motivazione si ha per rinuncia all'impugnazione mediante appello o reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC). Ogni decisione dovendo contenere inoltre l'indicazione dei rimedi giuridici (se le parti non hanno rinunciato a ricorrere: art. 238 lett. f CPC), nei due casi appena citati il giudice deve menzionare esplicitamente la possibilità di chiedere la motivazione scritta entro dieci giorni (I CCA, sentenza inc. 11.2014.100 del 4 dicembre 2014 consid. 3 con numerosi rinvii). Il solo dispositivo non è impugnabile. Il termine di appello o di reclamo decorre allora dalla notificazione della motivazione scritta (art. 311 cpv. 1 e 321 cpv. 1 CPC).

#### **E. 7**

Nella fattispecie il Pretore ha pronunciato il divorzio e ne ha regolato le conseguenze senza dare ragione dei motivi nel giudizio. Alla luce dell'avvertenza che figura in calce alla decisione, il dispositivo in sé non era impugnabile. AP 1 aveva tuttavia dieci giorni di tempo per chiedere al Pretore la motivazione scritta. Ne segue che l'appello in esame andrebbe dichiarato irricevibile. Questa Camera, ha già avuto modo di precisare nondimeno, con la dottrina, che appelli o reclami prematuri, redatti da parti senza formazione giuridica e diretti contro il solo dispositivo di una decisione, vanno trattati come richieste di motivazione e trasmessi al primo giudice, sempre che siano presentati nel termine di dieci giorni (sentenze inc. 11.2014.100 del 4 dicembre 2014 consid. 3 con numerosi rinvii e inc. 11.2015.32 del 27 aprile 2015 consid. 2; v. anche Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2<sup>a</sup> edizione, n. 15a ad art. 239; Sogo / Naegeli in: Oberhammer/Domej/Haas [curatori], Schweizerische ZPO, 3<sup>a</sup> edizione, n. 16 ad art. 239 CPC; Kriech, in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. II, 2<sup>a</sup> edizione, n. 6 in fine ad art. 239 CPC). In concreto, come si è visto, il memoriale di AP 1 è tempestivo. Va inviato quindi al Pretore per essere trattato come richiesta di motivazione scritta. II. Sulle spese processuali e le ripetibili di appello

#### **E. 8**

Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le particolarità del caso inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, l'interessato essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato alla controparte per osservazioni.

#### **E. 9**

Quanto ai rimedi dati contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1). Contro decisioni in materia di provvedimenti cautelari, ad ogni modo, può essere fatta valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Contro la decisione sul merito spetterà al convenuto che intenda esperire ricorso in materia civile sostanziale il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, la presente decisione non essendo finale nel senso dell'art. 90 LTF (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF). Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui è diretto contro il decreto cautelare, l'appello è irricevibile. 2. Nella misura in cui è diretto contro la sentenza di divorzio, l'atto è trasmesso al Pretore per essere trattato come richiesta di motivazione scritta della decisione. 3. Non si riscuotono spese. 4. Notificazione a: – ; – avv. . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il vicepresidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.